



COMUNE DI PISCIOTTA

Provincia di Salerno

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Num. 13

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO TASI E DETERMINAZIONE ALIQUOTE TASI PER L'ANNO 2014

L'anno **duemilaquattordici** il giorno **dieci** del mese di **SETTEMBRE** alle ore **diciassette** nella sala delle adunanze consiliari .

Previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, sono stati convocati in sessione straordinaria ed in seduta pubblica in prima convocazione i componenti del Consiglio Comunale

Risultano presenti all'appello

| | | | | | |
|---|-----------|----------|---------------|---|--|
| 1 | LIGUORI | ON. | ETTORE | P | |
| 2 | FEDULLO | AVV. | NATALINA | P | |
| 3 | CAPPUCCIO | DOTT.SSA | PAOLA | P | |
| 4 | GRECO | ARCH. | ANTONIO | P | |
| 5 | MARSICANO | AVV. | GIOVANNI | A | |
| 6 | MARSICANO | DOTT. | ANIELLO | P | |
| 7 | GRECO | SIG. | GIOVANNI | P | |
| 8 | GRECO | SIG.RA | MARIA ROSARIA | P | |

Consiglieri presenti n° 7

Consiglieri assenti 1

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE DOTT. LUCA LAURENZANO, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco On. ETTORE LIGUORI nella sua qualità di Presidente assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento sopra indicato.

E' presente il vicesindaco con delega al Bilancio, dott. Sergio Di Blasi.

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO TASI E DETERMINAZIONE ALIQUOTE TASI PER L'ANNO 2014

Il Sindaco On. Ettore Liguori introduce l'argomento al n. 2 dell'O.d.g.,

illustrando, prima di cedere la parola per gli aspetti tecnici in senso stretto al dott. Di Blasi, la necessità di risorse per mantenere in uso la strada ex 447, per la quale è in programma a breve un intervento di regimentazione delle acque, come da diversi anni non accadeva. Illustra inoltre, individuandone la criticità, la situazione del Porto di Marina di Pisciotta, per il quale esisteva un finanziamento, al momento bloccato dalla Regione Campania per problemi di duplice natura: non solo amministrativi, ma anche giudiziari, senza entrare nei dettagli, con richieste di rinvii a giudizio comunicati all'Ente per eventuali costituzioni di parte civile. Grave inoltre l'aspetto amministrativo, con il blocco dei finanziamenti e il correlativo mancato pagamento degli stati di avanzamento nn. 4 e 5, per la mancata acquisizione dei pareri della Soprintendenza.

Ciò significa che se dovremo procedere, come sarà necessario, all'escavo del Porto, dovremo con ogni probabilità provvedervi con risorse comunali.

Perciò questa nuova imposizione, che consente ai Comuni di arrivare al 2,5 per mille, non vogliamo portarla ai limiti massimi, ma si deve far fronte a queste emergenze e dovremo trovare un equilibrio nel proporre al Consiglio un'aliquota equa che non sia ai massimi livelli ma consenta di far fronte almeno a quanto prospettato.

Richiesta la parola, interviene il Vicesindaco Dott. Di Blasi, con delega al Bilancio, indicando che la Tasi, con la quale si deve coprire i costi della pubblica illuminazione, dei servizi socio-assistenziali e delle manutenzioni ordinarie (in cui il verde pubblico), interviene in un momento storico di tagli dei trasferimenti statali ai Comuni e anzi proprio in ragione di ciò.

Il dott. DI Blasi sottolinea un dato storico, evidenziando come tra i trasferimenti del 2011 e le entrate comunali fondate sui trasferimenti statali e sulle imposizioni sostitutive (Imu, Tari, Tasi, ecc.) affidate ai Comuni, nel 2014 per il Comune di Pisciotta, oltre ai discorsi fatti già dal Sindaco, mancano 200.000,00 Euro per effetto dei tagli progressivi e delle riduzioni di trasferimenti.

Si comprende come in un tale contesto contabile sia estremamente difficile discostarsi da quanto previsto.

Si propone pertanto, in relazione alle esigenze e necessità del Comune di Pisciotta, l'aliquota del 1,5 per mille, intendendo la media tra il minimo 1 per mille e il massimo 2,5 per mille, ed in conformità con quanto deliberato dalla gran parte dei Comuni limitrofi.

Il Sindaco fa propria la proposta dell'Assessore al Bilancio, condivisa con il Responsabile del servizio finanziario, il Revisore dei conti e il Segretario Comunale, non ritenendo di avere altre possibilità per tenere il Bilancio in equilibrio, considerate le necessità.

Cede quindi la parola per gli interventi. Interviene il Cons. Dott. Aniello Marsicano, ponendo l'accento sull'aspetto dei fabbricati rurali ad uso strumentale, per i quali – a differenza dell'Imu – non c'è esenzione ma è prevista un'aliquota massima di 1 per mille.

Sottolinea inoltre che la cifra deputata ai servizi socio-assistenziali viene coperta con la Tasi, senza tuttavia prevedere esenzioni e riduzioni per le fasce deboli.

Il Comune può prevedere esenzioni per fasce di reddito e lasciare soldi in tasca anziché dare i pacchi alimentari – pur lodevole iniziativa – ad esempio con esenzioni per l'addizionale Irpef.

Entra in aula il Cons. Avv. Giovanni Marsicano, presenti n. 8 Consiglieri.

Interviene il dott. Di Blasi, facendo notare che i destinatari di pacco alimentare non pagano addizionale all'Irpef, e che la quota di risorse prevista in Bilancio per i servizi socio-assistenziali è dovuta al Comune di Vallo della Lucania e predeterminata. Il regolamento prevedeva già la massima previsione dell'aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale al suo interno.

Il Sindaco Presidente accoglie la raccomandazione sui fabbricati rurali ad uso strumentale: la si accetta, e ci si impegna a non superare l'aliquota dell'1 per mille sui fabbricati rurali ad uso strumentale.

L'altra richiesta, per il momento, richiede una sperimentazione, e poi potrà essere valutata, nella legittimità delle rispettive posizioni.

Richiesta la parola, interviene il Cons. Avv. Giovanni Marsicano esprimendo due ordini di perplessità.

In primo luogo, l'Avv. Marsicano esprime perplessità in relazione alla definizione stessa di aree fabbricabili, di cui all'art. 3 regolamento, in quanto nella definizione di aree fabbricabili non si tiene conto del rapporto delle norme comunali con il Piano del Parco che, di fatto, ha reso diverse aree inedificabili. Chiede pertanto che sia precisato nel corpo della deliberazione questo aspetto, esplicitando meglio, per far sì che non si paghi laddove gli strumenti urbanistici prevedano il doppio vincolo. Il Piano del Parco per legge supera le altre prescrizioni e intere zone – ad esempio le zone b – sono state inserite in zone di inedificabilità assoluta, pertanto sono contrario perché chiediamo un tributo su un'area edificabile che di fatto non lo è.

Il Sindaco evidenzia come sia chiaro il profilo sollevato, ma il riferimento è allo strumento comunale, e l'aspetto evidenziato, che si condivide, richiede un'azione concordata dei Comuni del Parco.

Richiesta la parola, interviene il Cons. Avv. Marsicano, ribadendo la richiesta di abbassamento dell'imposizione fiscale attingendo alle sacche di evasione ancora presenti sul territorio.

Il Sindaco ricorda che l'accertamento è stato fatto, e ha portato risorse nelle casse comunali.

L'Avv. Giovanni Marsicano formalizza la proposta relativa alle aree inedificabili in relazione al Piano del Parco. Si prende atto del mancato accoglimento.

Illustra quindi un'altra proposta relativa ai beni, proponendo che venga operata una distinzione nell'ambito dei fabbricati, relativamente ai fabbricati produttivi, intendendo attività commerciali, turistico alberghiere, artigianali, frantoi, cioè, per tutto quello che rientra nei fabbricati produttivi, che l'imposta venga abbassata e non venga superata, come per i fabbricati rurali, la soglia dell'1 per mille.

Rinnovo inoltre, ancora una volta, la proposta di nomina da parte del Consiglio Comunale, in base allo Statuto, di una commissione comunale composta da tutti i rappresentanti dei gruppi al fine di accertare eventuali sacche di evasione relativamente a tutti i tributi, con particolare riferimento a quella sullo smaltimento dei rifiuti, Tarsu, ora Tari.

Richiesta la parola, interviene il Cons. Dott. Aniello Marsicano, sottolineando che per i fabbricati inagibili è prevista una tassazione e il Comune può esentare. Un immobile inagibile crea problemi al proprietario, non reddito.

Interviene il Dott. Di Blasi, concordando con buona parte delle considerazioni svolte, ma evidenziando tuttavia il dato illustrato in avvio di seduta: dal 2011 sono venute a mancare risorse al Comune di Pisciotta pari a 200.000,00 Euro. Ogni proposta pertanto dovrà essere valutata sulla base di quanto incassato.

L'Avv. Marsicano ribadisce, nell'ambito delle difficoltà che ci sono, si devono recuperare con l'evasione o con la percentuale delle persone residenti e che a Pisciotta non risiedono stabilmente.

Non concordo sull'esenzione all'inagibilità, perché, se non dipende da cause naturali, ma da trascuratezza, si ritiene giusto assoggettare ad imposta. Cerchiamo di dare un segnale.

Il Sindaco interviene evidenziando che si recepiscono le osservazioni come raccomandazioni, poi, dopo un anno, vedremo la Tasi e la sua applicazione.

Gli accertamenti fatti per le annualità quasi prescritte hanno portato a un recupero significativo, e un introito è stato così assicurato.

Dove può migliorarsi, ma a brevissimo partirà la squadra che farà l'accertamento, è sui rifiuti. Nei prossimi mesi ci sarà un'attenzione particolare perché già abbiamo le schede che ci dicono dove andare.

In conclusione, chiesta la parola, il dott. Marsicano invita a verificare i fabbricati rurali ad uso strumentale che in realtà sono villette. Invita a verificare perché anche quella è evasione.

Chiusa la discussione, si passa alle dichiarazioni di voto, voto dichiarato contrario dal Cons. Avv. Giovanni Marsicano e dal Cons. Dott. Aniello Marsicano.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Proponente : Assessore con delega al Bilancio dott. Sergio Di Blasi

Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Visti agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n.201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l'imposta municipale propria "IMU", con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, in tutti i comuni del territorio nazionale;

Vista la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito, tra l'altro, l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale "IUC" dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti **TASI** e **TARI**, oltre ad una profonda e sostanziale modifica normativa della componente **IMU** ;

Tenuto conto inoltre di quanto stabilito dalla legge 24 dicembre 2012 n.228, dal D.L. n.35 del 8 aprile 2013 convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013 n.64, dal D.L. n.54 del 21 maggio 2013 convertito con modificazioni dalla Legge 18 luglio 2013 n.85, dal D.L. n. 102 del 31 agosto 2013 convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013 n.124, dal D.L. n.133 del 30 novembre 2013 convertito con modificazioni dalla legge 29 gennaio 2014 n. 5;

Visto il comma 677 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014):
Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille. Per il 2014, l'aliquota massima TASI non può eccedere il 2,5 per mille;

Visto che l'amministrazione comunale ha deciso di approvare separati regolamenti per le suddette componenti della IUC al fine di rendere il più agevole possibile, per i contribuenti, la lettura e la comprensione della complessa disciplina che caratterizza il nuovo coacervo di tributi comunali;

Preso atto che con separata deliberazione consiliare si è provveduto ad approvare il regolamento TARI ai sensi della nuova normativa;

Visti i commi da 639 a 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che nell'ambito della disciplina della IUC contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie della TASI;

Visto in particolare il comma 682 della predetta norma, secondo cui il Comune determina, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997, la disciplina per l'applicazione della IUC;

Visto l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Vista la bozza di regolamento comunale TASI predisposta dal Servizio Tributi comunale, allegata alla presente delibera di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

Visto l'art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui:

- il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Ricordato

- che il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale propria, di aree scoperte, nonché di quelle edificabili a qualsiasi uso adibiti;
- che pur cambiando il presupposto impositivo, la base imponibile dell'IMU e della TASI è comune ed è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art. 5, commi 1, 3, 5 e 6 del D.Lgs. n.504/1992, e dei commi 4 e 5 dello stesso art. 13 del D.L. n.201/2011 con applicazione dei moltiplicatori previsti;
- che la TASI è legata alla copertura dei cosiddetti servizi indivisibili forniti dal Comune a tutti i cittadini, identificabili nei servizi di illuminazione pubblica, di manutenzione strade e dei parchi giardini;

Ritenuto opportuno per quanto concerne la TASI, di stabilire l'aliquota nella misura del 1,5 per mille, prevedendo per i fabbricati rurali ad uso strumentale, ai sensi del regolamento, l'aliquota TASI nella misura dell'1 per mille, e senza concedere detrazioni per abitazione principale né riduzioni ed esenzioni previste dall'art. 1 commi 679 e 682 della L. n. 147/2013 e di fissare la misura del 20% a carico dell'occupante, tenuto conto:

- che tale scelta è da ricondursi alla volontà di non inasprire, soprattutto in un contesto di crisi economica, la tassazione locale sulle attività commerciali e produttive, mediante l'applicazione della maggiorazione dello 0,8 per mille a beneficio dei possessori di abitazioni principali, le cui rendite catastali necessitano di essere aggiornate;
- che il relativo gettito consente di compensare le riduzioni dei trasferimenti erariali previste per l'anno 2014, garantendo equilibri di bilancio, e di coprire i costi dei servizi indivisibili comunali;
- che il carico tributario non risulta aggravato per i contribuenti possessori di abitazioni medie che costituiscono la maggioranza del patrimonio immobiliare presente sul territorio comunale;
- che il presupposto impositivo del tributo è la prestazione di servizi indivisibili da parte del Comune, goduti anche da parte degli occupanti le unità immobiliari possedute o detenute a qualsiasi titolo da un soggetto diverso;

Valutato che l'aliquota sopra riportata consentirà la copertura delle spese inerenti i seguenti servizi indivisibili, come stanziati nel bilancio di previsione 2014, per i seguenti importi:

Illuminazione pubblica: € 145.700,00;

Manutenzione ordinaria patrimonio disponibile del Comune: € 30.000,00;

Servizi socio-assistenziali: € 40.000,00;

Considerato che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e

tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

Visto l'allegato parere dell'organo di revisione dell'ente, acquisito in ottemperanza all'articolo 239, comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

Vista la Legge n. 147/2013;

Vista la Legge n.201/2011 e s.m.i.

Visto lo Statuto Comunale;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e regolarità contabile da parte del responsabile del servizio finanziario tributi, ai sensi dell'art. 49, D.Lgs n° 267/2000 T.U.E.L. (che viene allegato al solo originale del presente provvedimento), ai sensi di quanto previsto in materia dal Tuel;

Tenuto conto della discussione per la quale si fa rinvio al processo verbale di seduta che precede;

Udite le dichiarazioni di voto come sopra riportate;

Visto l'esito della votazione espressa per alzata di mano;

Presenti n. 8

Favorevoli n. 6.

Contrari n. 2 (due, Avv. Giovanni Marsicano, Dott. Aniello Marsicano)

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. di approvare il "Regolamento comunale per l'applicazione tributo per i servizi indivisibili (TASI)" allegato alla presente delibera sub "A", di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
3. di dare atto che il predetto regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014;
4. di determinare per l'anno 2014 l'aliquota TASI al 1,5 per mille, prevedendo per i fabbricati rurali ad uso strumentale l'aliquota TASI nella misura dell'1 per mille;
5. di incaricare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente delibera al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente;
6. di dichiarare, con separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

All. "A"

COMUNE DI PISCIOTTA
(Provincia di Salerno)

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA
COMUNALE (IUC)**

Parte II: TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. _____ del _____

SOMMARIO

**Articolo 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITA' ED AMBITO DI
APPLICAZIONE**

Articolo 2 PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

**Articolo 3 DEFINIZIONI DI ABITAZIONE PRINCIPALE, FABBRICATI ED
AREE FABBRICABILI**

Articolo 4 SOGGETTI PASSIVI

Articolo 5 SOGGETTO ATTIVO

Articolo 6 BASE IMPONIBILE

Articolo 7 DETERMINAZIONE DELL'ALiquOTA E DELL'IMPOSTA

Articolo 8 INDIVIDUAZIONE DEI SERVIZI INDIVISIBILI

Articoli 9 DECORRENZA DELLA TASI

Articolo 10 DETRAZIONI, RIDUZIONI ED ESENZIONI

Articolo 11 FUNZIONARIO RESPONSABILE

Articolo 12 VERSAMENTI

Articolo 13 DICHIARAZIONE

Articolo 14 ACCERTAMENTO

Articolo 15 RISCOSSIONE COATTIVA

Articolo 16 SANZIONI ED INTERESSI

Articolo 17 RIMBORSI

Articolo 18 CONTENZIOSO

Articolo 19 DISPOSIZIONI FINALI ED EFFICACIA

Articolo 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione nel Comune di Pisciotta dell'imposta unica comunale, d'ora in avanti denominata IUC, istituita dall'articolo 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, così come modificata dal D.L. n.16 del 06/03/2014 convertito con Legge del 02/05/2014 n°68, per quanto concerne la componente relativa al tributo per i servizi indivisibili, d'ora in avanti denominata TASI.
2. La TASI è un nuovo tributo dovuto per i servizi indivisibili resi dal comune per la collettività quali: la pubblica illuminazione, la manutenzione delle strade, la sicurezza locale, il verde pubblico, la protezione civile e così via.
3. Il presente regolamento è emanato al fine di disciplinare l'applicazione della TASI nel Comune di Pisciotta assicurandone la gestione secondo i criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Articolo 2

PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

1. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'Imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli. (Ai sensi del comma 669 aggiornato con D. L. n.16/2014)

Articolo 3

DEFINIZIONI DI ABITAZIONE PRINCIPALE, FABBRICATI ED AREE

FABBRICABILI

1. Ai fini della TASI:
 - a. per "abitazione principale" si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente;
 - b. per "pertinenze dell'abitazione principale" si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate;
 - c. per "fabbricato" si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;
 - d. per "area fabbricabile" si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità.

Articolo 4

SOGGETTI PASSIVI

1. Soggetto passivo è chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui all'articolo 2 del presente regolamento.
2. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
3. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di

un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura del 20%; la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

4. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.

5. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.

6. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

7. Nel caso gli immobili di proprietà del Comune situati sul proprio territorio siano utilizzati da terzi soggetti, questi ultimi sono tenuti al versamento a favore del Comune della quota della TASI di competenza dell'occupante.

Articolo 5 SOGGETTO ATTIVO

1. Soggetto attivo è il Comune di Pisciotta relativamente agli immobili la cui superficie insiste sul suo territorio.

2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dalla istituzione di nuovi Comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

Articolo 6 BASE IMPONIBILE

1. La base imponibile della TASI è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dei commi 4 e 5 dell'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011 convertito con modificazioni dalla L.214/2011.

2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti alla data del 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento, ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:

- a. 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
- b. 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
- c. 80 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5;
- d. 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013;
- e. 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri di cui al comma 3 dell'articolo 5 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, ai sensi del quale fino all'anno in cui i fabbricati stessi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione ed è costituito dall'ammontare, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, applicando per ciascun anno di formazione dello stesso, i coefficienti aggiornati ogni anno con decreto del Ministero dell'Economia e delle

Finanze. In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con decreto del Ministero delle Finanze del 19 aprile 1994, n. 701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dalla data di presentazione della stessa. In mancanza di rendita proposta, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.

4. Per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

5. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione del fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f) del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2011, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 2 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

6. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:

a. per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

b. per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o l'inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha la facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente;

c. ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla lettera b) del presente comma, si considerano inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati i fabbricati in situazioni di degrado sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente), non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'art.3 del D.P.R. n°380/2001 e del vigente regolamento edilizio comunale.

Articolo 7

DETERMINAZIONE DELL'ALiquOTA E DELL'IMPOSTA

1. L'aliquota di base della TASI è pari all' 1 per mille, il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento e può altresì, aumentare l'aliquota di base fino al 2,5 per mille.

2. La somma tra l'aliquota della TASI e quella dell'IMU non può superare, per ciascuna tipologia di immobile, l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile.

3. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel comma precedente, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla

stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'art. 13 del citato D.L. 201/2011 (art.1 lettera a D.L.16/2014)

4. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22

dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell' 1 per mille.

5. Ai sensi dell'articolo 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, le aliquote stabilite dalla legge possono essere variate entro i termini previsti dalla norma per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio cui le aliquote di riferiscono, con effetto dal 1° gennaio.

6. Le aliquote si intendono prorogate di anno in anno, in mancanza di ulteriori provvedimenti deliberativi, ai sensi dell'art.1, comma 169, Legge n°296/2006.

Articolo 8

INDIVIDUAZIONE DEI SERVIZI INDIVISIBILI

1. Con deliberazione del Consiglio Comunale saranno individuati annualmente, in maniera analitica, i servizi indivisibili comunali, e per ciascuno di tali servizi, saranno indicati i relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

2. Nell'ambito della deliberazione di definizione delle aliquote della TASI, sono specificati i costi di ogni singolo servizio che vengono considerati rilevanti ai fini della quantificazione del tributo da riscuotere da parte del Comune e della eventuale differenziazione delle aliquote del tributo con riferimento alle diverse tipologie di immobili ed alla loro ubicazione sul territorio comunale.

Articolo 9

DECORRENZA DELLA TASI

1. La TASI è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso.

2. Per quanto riguarda l'utilizzatore dell'immobile, l'obbligazione decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione dei locali e sussiste sino al giorno di cessazione dell'occupazione, purché opportunamente e tempestivamente dichiarata dal soggetto obbligato.

3. A tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

4. Analogo trattamento è accordato alle detrazioni d'imposta previste dalla normativa vigente o dal presente Regolamento.

Articolo 10

DETRAZIONI, RIDUZIONI ED ESENZIONI

1. Con la deliberazione comunale di approvazione delle aliquote, il Consiglio Comunale ha facoltà di introdurre detrazioni dalla TASI a favore:

-dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa,

-dei familiari dimoranti abitualmente e residenti anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale,

- dei cittadini italiani iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE).

2. Con deliberazione del Consiglio Comunale contestualmente alla determinazione delle aliquote TASI di cui al precedente art. 7, il Comune può stabilire l'applicazione di ulteriori esenzioni/riduzioni nei seguenti casi:

a) abitazioni con unico occupante;

b)abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;

c) locali, diversi dalle abitazioni, adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;

d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;

e) fabbricati rurali ad uso abitativo;

Le riduzioni / esenzioni di cui al comma precedente devono tenere conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE.

3. Sono esenti dal versamento della TASI tutti gli immobili come di seguito richiamati:

- gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dai Consorzi fra detti enti, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
- i rifugi alpini non custoditi, i punti d'appoggio e i bivacchi.
- i fabbricati classificati nelle categorie catastale da E/1 ad E/9;
- i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'art. 5bis D.P.R. 29 settembre 1973 n. 601 e successive modificazioni;
- i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e loro pertinenze;
- i fabbricati di proprietà della Santa sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 maggio 1929 n. 810;
- i fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c) D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR), destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lett. a) L. 20 maggio 1985 n. 222, resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e successive modificazioni.

Articolo 11

FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

Articolo 12

VERSAMENTI

1. Il versamento della TASI è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24), nonché tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili.
2. Il versamento della TASI è effettuato nei termini individuati dall'art.9, comma 3, del decreto legislativo 14/03/2011 n°23 (16 giugno e 16 dicembre).
3. E' comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.
4. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
5. Non si procede al versamento della tassa qualora l'importo dovuto non sia superiore ad euro 6,00 e ad € 12,00 (comprensivo di imposta, sanzione, interessi e spese di notifica) nel caso di avviso di accertamento.
6. La TASI viene riscossa dal Comune.
7. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.

Articolo 13

DICHIARAZIONE

1. Ai fini delle dichiarazioni relative alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU.
2. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
3. Gli enti non commerciali presentano la dichiarazione esclusivamente in via telematica, secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.
4. La dichiarazione deve essere presentata:
 - a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
 - b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
 - c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.
5. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.
6. L'obbligo di presentazione della dichiarazione vale sia per il soggetto titolare del diritto reale sull'unità immobiliare che per l'occupante.

Articolo 14 ACCERTAMENTO

1. Nell'ipotesi di omesso o parziale versamento della TASI dovuta da uno dei possessori dell'immobile, il relativo avviso di accertamento dovrà essere notificato ai possessori in relazione alla propria quota e, solo in caso di insolvenza da parte di uno di essi, potrà essere richiesta in via solidale agli altri possessori.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, ai sensi dell'art.1, comma 693 L.147/2013, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
3. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
4. L'accertamento del tributo avviene in conformità dell'art.1 commi 161 e successivi L.296/2006 e dall'art.14 D.L.201/11.
5. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.
6. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.
7. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine

e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dal Comune per la gestione del tributo.

Articolo 15

RISCOSSIONE COATTIVA

1. In caso di mancato o parziale pagamento a seguito della notifica di avviso di accertamento, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, la riscossione degli importi ancora dovuti viene effettuata dal Comune mediante ruolo, affidato a soggetti di cui all'articolo 53 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, per la riscossione, secondo la procedura di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come modificata dal D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46
2. Per la riscossione coattiva il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

Articolo 16

SANZIONI ED INTERESSI

1. Le violazioni delle disposizioni riguardanti l'applicazione del tributo e quelle del presente Regolamento sono soggette alle sanzioni previste dall'art. 1, commi 695-698 L. 147/2013.
2. In caso di omesso o insufficiente versamento risultante dalla dichiarazione, si applica la sanzione del trenta per cento di ogni importo non versato (art.13 D.Lgs.471/97). La medesima sanzione si applica in ogni ipotesi di mancato pagamento nel termine previsto. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. La sanzione non è invece applicata quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio o concessionario diverso da quello competente.
3. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione del 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione del 50 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
5. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 2 dell'articolo 14 del presente regolamento entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione di € 100,00.
6. Le sanzioni di cui ai commi 3, 4 e 5 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
7. Sulle somme dovute per la tassa non versata alle prescritte scadenze si applicano gli interessi moratori nella misura pari al tasso legale di interesse, in vigore al primo gennaio dell'anno di riferimento. Tali interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Articolo 17

RIMBORSI

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella stessa misura prevista dall'articolo 16, comma 7, del presente regolamento, con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.
3. Non sono eseguiti rimborsi per importi pari o inferiori alla soglia fissata dall'articolo 12, comma 5, del presente regolamento.

Articolo 18
CONTENZIOSO

1. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
2. Sono altresì applicati, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e gli ulteriori istituti deflativi del contenzioso eventualmente previsti dalle specifiche norme.

Articolo 19
DISPOSIZIONI FINALI ED EFFICACIA

1. Le norme del presente regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare con esse in contrasto.
2. Il presente Regolamento **entra in vigore** e presta i suoi effetti, in deroga all'art. 3, comma 1 L. 212/2000, **dal 1° gennaio 2014**, in conformità a quanto disposto dal Decreto del Ministero dell'interno del 13 febbraio 2014, in osservanza della disposizione contenuta nell'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388, poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448.
3. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

